



REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI

Approvato con delibera dell'Organo di Indirizzo del 20 dicembre 2011



**Fondazione Banca del Monte
"Domenico Siniscalco-Ceci"
FOGGIA**

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, II comma dello Statuto della Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco – Ceci" di Foggia, disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione svolge la propria attività, nei settori previsti dallo Statuto, principalmente attraverso l'erogazione di somme di denaro a fondo perduto, anche di carattere pluriennale, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di conservazione del valore del patrimonio.

La Fondazione persegue i propri scopi:

- a) in via prevalente mediante il finanziamento di progetti ed iniziative proprie;
- b) attraverso la destinazione di somme di limitato importo per la realizzazione di interventi proposti da terzi;
- c) mediante l'esercizio di società strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche con l'assunzione di partecipazioni in società operanti in via esclusiva nei predetti settori;
- d) aderendo ad attività consortili o associative ritenute opportune ed utili per perseguire le finalità proprie della Fondazione.

Possono ottenere erogazioni esclusivamente attività ed organizzazioni aventi indiscusso valore sociale e suscettibili di incidere in maniera positiva e rilevante nel settore di riferimento, tenuto conto dell'entità dell'erogazione, del settore cui è rivolta, nonché dell'ambito territoriale di operatività.

La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire in base ai principi di trasparenza, corrispondenza con i fini della Fondazione, meritevolezza e rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato, nonché attraverso l'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi.

La Fondazione può realizzare gli interventi operativi anche con la collaborazione di terzi, siano Enti pubblici o soggetti privati, aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 2

SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che perseguono scopi di utilità sociale e culturale o di promozione dello sviluppo economico e che operano stabilmente, da almeno due anni, nei settori di intervento della Fondazione.

Il limite di due anni è valutato discrezionalmente dal C.d.A. nel solo caso delle Associazioni di Volontariato che operino in settori di forte rilevanza umanitaria e diano garanzia di serietà e stabilità degli interventi proposti.

Non sono ammesse erogazioni ad enti con fini di lucro ed imprese di qualsiasi natura - con esclusione delle società strumentali e delle cooperative sociali cui alla L 8.11.1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni - partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato,

nonché a soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità delle persone, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Solo eccezionalmente, ed in situazioni di indigenza assoluta e conclamata, la Fondazione può destinare non più del 2% delle proprie erogazioni al finanziamento diretto di persone fisiche.

Art. 3

EROGAZIONI PLURIENNALI

La Fondazione, fatta eccezione per le partecipazioni associative, privilegia le erogazioni in favore di attività che si concludano entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere un apprezzabile grado di autonomia economica.

La Fondazione non può destinare più del 20% del totale delle erogazioni a progetti che richiedono il suo contributo per più di tre anni consecutivi.

Per le erogazioni a carattere pluriennale, il finanziamento totale viene suddiviso in contributi annuali i quali vengono imputati ciascuno all'esercizio corrispondente. L'erogazione dei contributi successivi al primo è condizionata al positivo apprezzamento ed alla rendicontazione dei risultati conseguiti con il contributo precedente, sulla base del progetto presentato.

Art. 4

PROGRAMMI SPECIFICI DI ATTIVITÀ

Sulla base del Documento di Programmazione Pluriennale, il C.d.A. propone annualmente all'Organo di Indirizzo, in sede di presentazione del Bilancio Preventivo, i programmi specifici di attività, indicando gli obiettivi peculiari da perseguire e le modalità di azione, le linee guida della attività progettuale svolta direttamente dalla Fondazione e l'ammontare delle risorse disponibili.

Per lo svolgimento dell'attività erogativa relativa a ciascun programma specifico di attività, il C.d.A. predispone preferibilmente uno o più bandi di erogazione aventi le caratteristiche stabilite al successivo art. 5, ma l'utilizzo dei bandi non è vincolante nei casi in cui la peculiarità e la specificità degli obiettivi perseguiti renda opportuna la predisposizione di progetti della Fondazione e/o la realizzazione di iniziative proposte da terzi, purché rientranti tra gli scopi e i settori di intervento della Fondazione stessa.

Nel caso in cui le risorse stanziare per singoli programmi non siano erogate, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, possono essere utilizzate per altre erogazioni, con delibera del C.d.A. e informativa da comunicare all'Organo di Indirizzo.

Art. 5

BANDI

Ogni anno, entro il mese di ottobre, sulla base del Bilancio Preventivo approvato dall'Organo di Indirizzo nell'ottobre precedente, il C.d.A. deve aver provveduto alla pubblicazione dei bandi.

Ogni bando deve contenere :

- a) una sintetica descrizione della Fondazione e della sua attività istituzionale;
- b) l'indicazione del reddito erogabile nell'esercizio, destinato al singolo bando di erogazione;
- c) i termini entro cui le richieste di erogazione devono pervenire e le modalità di trasmissione delle stesse;
- d) la indicazione della documentazione da allegare (tra cui a titolo esemplificativo: atto costitutivo e/o statuto del richiedente; eventuale atto di riconoscimento della personalità giuridica; eventuale iscrizione in pubblici elenchi o registri; delibera di nomina dell'organo amministrativo in carica e dati del legale rappresentante; eventuale certificato di attribuzione del codice fiscale; recente bilancio/rendiconto approvato);
- e) i criteri di massima applicabili dalla Commissione esaminatrice per la individuazione dei progetti prescelti, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'art. 7 del presente regolamento;

- f) la indicazione che le decisioni della Commissione esaminatrice in merito alle erogazioni sono insindacabili ed inappellabili;
- g) la indicazione che la Fondazione effettuerà controlli successivi sui fondi erogati e potrà sospendere in ogni momento o revocare la erogazione in caso di irregolarità nell'utilizzo delle risorse concesse;
- h) la indicazione del termine entro cui il diritto a riscuotere le somme erogate si estingue;
- i) una dichiarazione liberatoria per la Fondazione in relazione al trattamento dei dati personali.

Il testo del bando e l'elenco dei soggetti aggiudicatari deve essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e divulgato utilizzando eventuali altre forme ritenute idonee in base al tipo di bando.

Art. 6

COMMISSIONI GIUDICATRICI

Per ogni singolo bando emanato, il C.d.A. può provvedere a designare una Commissione Giudicatrice, composta di tre/cinque esperti del settore cui il bando afferisce, e, preferibilmente, in misura maggioritaria estranei agli Organismi di Amministrazione interni della Fondazione.

Art. 7

CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE

Il C.d.A. esamina, su base almeno bimestrale e con criteri comparativi, le richieste di erogazione non rientranti nei bandi e/o programmi specifici pluriennali, sino ad esaurimento del reddito erogabile dell'esercizio.

Nelle decisioni sulla ammissibilità all'erogazione, il C.d.A. in tutti i casi tiene conto di:

- a - rapporto tra entità dell'erogazione e capacità/efficacia dell'intervento di raggiungere i fini istituzionali della Fondazione;
- b - aderenza geografica dell'intervento all'area della città di Foggia e la sua Provincia;
- c- finalità statutarie del richiedente;
- d - quota di co-finanziamento propria del richiedente o di terzi;
- e – struttura organizzativa del richiedente;
- f - numero di richieste del richiedente già dichiarate ammissibili;
- g – compatibilità di costi e tempi del progetto proposto col raggiungimento degli obiettivi previsti; piano finanziario coerente con l'importanza dell'iniziativa; possibilità di sostenersi economicamente in futuro anche in assenza del contributo della Fondazione; potenzialità di impatto rilevante.

Il C.d.A. può determinare ulteriori variabili ed indici di carattere generale di cui tenere conto nella decisione.

Art. 8

ISTRUTTORIA MODALITÀ EROGATIVE ED ARCHIVIO

Le richieste di erogazione, in forma scritta, e corredate obbligatoriamente da copia di atto costitutivo, statuto e certificato attribuzione codice fiscale dell'ente richiedente, oltre che da ogni documentazione ritenuta rilevante per lo svolgimento della fase istruttoria e della valutazione di ammissibilità, devono essere presentate alla Fondazione mediante servizio postale, consegna a mano nella segreteria della Fondazione o posta elettronica certificata. Non è ammessa la presentazione di richieste verbali.

Il Segretario Generale, all'esito di opportuna istruttoria, dichiara inammissibili le richieste presentate senza il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal presente Regolamento e/o dai bandi vigenti al momento dell'invio delle richieste medesime.

La deliberazione del C.d.A. sulle richieste di erogazione viene sempre comunicata ai richiedenti entro quindici giorni dalla assunzione.

Il diniego dell'erogazione deve essere succintamente motivato e la deliberazione di diniego non può essere impugnata.

Le richieste di erogazione non accolte per scarsità di fondi, qualora vi sia interesse da parte dei richiedenti, possono essere reiterate o rinviate all'esercizio successivo.

La comunicazione dell'accoglimento della richiesta contiene pure l'espresso avviso al richiedente che il diritto di percepire i fondi erogati in suo favore si estingue entro dodici mesi dalla comunicazione medesima, salvo il caso di richiesta motivata di proroga, approvata dal C.d.A..

Le erogazioni da eseguire sotto forma di dazione di somma di danaro sono effettuate attraverso bonifico bancario sul conto corrente del soggetto beneficiario, ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato al soggetto beneficiario.

Possono essere accordati anticipi sulle erogazioni, sulla base di richieste motivate e fino ad un importo massimo pari al 50% dell'importo deliberato.

In caso di erogazioni destinate a progetti che richiedano pagamenti periodici o dilazionati il C.d.A. delibera che la dazione delle somme di danaro al richiedente avvenga con la formula "a stato avanzamento lavori", morale ed economico, verificato direttamente dalla Fondazione con qualsiasi modalità ritenuta opportuna.

Le erogazioni effettuate sotto forma di dazione di beni diversi da somme di danaro devono essere documentate in forma scritta (verbali di collaudo, di presa in carico, ecc.).

Il Segretario Generale, o altra persona all'uopo delegata dal C.d.A., con l'ausilio del personale della Fondazione, cura l'archiviazione dei dati relativi alle richieste ed ai richiedenti.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sarà applicato a partire dall'esercizio successivo alla sua approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.